

# CITTÀ DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

Prot.

2378

Del

15 FEB 2017

AL SIG. PRESIDENTE

E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETA' BISIGNANO SERVIZI SRL

AL SIG. SINDACO F.F.

AL REVISORE UNICO DEI CONTI

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

OGGETTO: prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza da parte della società Bisignano Servizi srl

Nella qualità di responsabile anticorruzione del Comune di Bisignano,

Richiamati

- la determinazione dell'Anac n. 8 del 17 giugno 2015,
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Anac con deliberazione n. 831,
- Il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016,
- l'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016,
- la deliberazione giunta n. 11 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto "Bisignano servizi srl. Assegnazione obiettivi e linee di indirizzo",
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 27 in data 6 febbraio 2017,

Evidenziato che

- Il decreto legislativo n. 175 del 2016 estende alle società partecipate la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta,
- Per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbono adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del



decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012), al fine di prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012,

- L' art. 41, co. 1, lett. l) del d.lgs. 97/2016 esclude l'imputazione di responsabilità del RPCT, nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare «*di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano*»,
- Nella determinazione n. 8/2015 l'Anac assegna alle amministrazioni controllanti il compito di "promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla",
- L'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi:
  - decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne,
  - la legge n. 190 del 2012, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

#### AVVERTO IL DOVERE DI RAPPRESENTARE QUANTO SEGUE

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, è necessario che la società integri il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della società, in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC.

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione *ex lege* n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.

L'Anac indica i seguenti contenuti minimi delle misure:

*Individuazione e gestione dei rischi di corruzione*

*Sistema di controlli*

*Codice di comportamento*



*Trasparenza*

*Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*

*Formazione*

*Rotazione tutela del dipendente che segnala illeciti*

*Monitoraggio*

La società controllata dal Comune è tenuta a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

La società in house è tenuta anche a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora la società controllata non abbia un sito web, sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui la società controllata possa predisporre la sezione "Società trasparente" in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.

In ogni caso, la società è tenuta a comunicare le informazioni di cui all'art. 22, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 al socio pubblico, così come gli amministratori societari comunicano i dati concernenti il proprio incarico, pena la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 del medesimo decreto.

Inoltre, ciascuna società individua, all'interno, un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009.

La società controllata è tenuta anche ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013) e a pubblicare, nella sezione "Società trasparente", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE E RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Dott.ssa Caterina Belcastro

